

Comitato Sport Cultura Solidarietà - onlus

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito un Comitato sotto la denominazione

"COMITATO SPORT CULTURA SOLIDARIETA' O.n.I.u.s."

Il Comitato ha sede in Via Forni di Sotto 14 a Udine.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale della Provincia di Udine.

Art. 2

SCOPI E DURATA

Il Comitato non ha scopo di lucro ed intende promuovere la costituzione di un patrimonio permanente destinato al finanziamento di attività con esclusiva finalità di solidarietà sociale come di seguito evidenziato.

Il Comitato opera nell'ambito territoriale della Provincia di Udine e nella Regione Friuli Venezia-Giulia.

Il Comitato svolge con esclusive finalità di solidarietà sociale le seguenti attività istituzionali:

- Assistenza Sociale e Sociosanitaria;
- Tutela, promozione e valorizzazione di interesse artistico;
- Tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Il Comitato ha espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra individuate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Il Comitato ha durata illimitata e si estingue nei casi e con le modalità previste dal presente statuto e dalla legge.

Art. 3

ATTIVITA' STRUMENTALI

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto, il Comitato potrà tra l'altro:

- promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi per il sostegno delle attività istituzionali;
- istituire premi, borse di studio e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione di personale operante nel terzo settore;

- organizzare manifestazioni ed eventi culturali, ricreativi o sportivi per la promozione ed il sostegno delle attività di cui al comma 2 del precedente articolo;
- effettuare donazioni o contributi ad enti ed associazioni del terzo settore impegnate in progetti significativi per il raggiungimento di obiettivi corrispondenti a quelli di cui al comma 2 del precedente articolo;
- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessarie per l'espletamento della propria attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche, private, e collaborare con medesime entità già esistenti, comunque volte al perseguimento degli scopi del Comitato;
- operare da amplificatore delle risorse tra mondo imprenditoriale e terzo settore, attraverso la comunicazione e le sponsorizzazioni sociali;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, per il perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Art. 4

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Il patrimonio del Comitato è costituito:

- dai beni conferiti con tale imputazione, mobili ed immobili, all'atto della costituzione;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo al Comitato, o saranno da esso acquistati;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività del Comitato.

Le entrate sono costituite:

- da donazioni, elargizioni ed erogazioni fatte da Enti o Privati;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo Patrimoniale;
- dai contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- dai contributi dei fondatori e dei partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse del Comitato saranno obbligatoriamente impiegate per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5

ORGANI DEL COMITATO

Organi del Comitato sono:

- L'Assemblea dei fondatori
- il Collegio degli Aderenti

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio Arbitrale

Art. 6

MEMBRI FONDATORI E ASSEMBLEA DEI MEMBRI FONDATORI

Possano essere membri fondatori del comitato cittadini italiani e stranieri.

Potranno inoltre essere membri fondatori Associazioni, circoli, enti pubblici e privati aventi attività e scopi non in contrasto con quelli del Comitato.

I membri fondatori sono i soggetti che parteciperanno alla costituzione del comitato e coloro i quali esprimeranno intenzione a diventare tali con esplicita dichiarazione scritta entro 40 (quaranta) giorni dalla data di costituzione.

L'Assemblea dei membri fondatori si riunisce su convocazione del comitato Consiglio Direttivo o per la prima riunione su convocazione di uno qualsiasi dei membri fondatori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di costituzione ed ha competenze sulle seguenti decisioni:

- a. modifiche da apportare al presente Statuto;
- b. nomina dei membri del Consiglio Direttivo di sua spettanza;
- c. nomina del collegio dei revisori e del collegio arbitrale.

Partecipano all'Assemblea tutti i membri fondatori ed il rappresentante del collegio degli aderenti con diritto di voto, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. Ogni membro Fondatore ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe. Ogni persona giuridica associata designa una persona fisica a rappresentarle, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente la maggioranza dei membri fondatori.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui l'assemblea si riunisca per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, in ossequio ad apposito regolamento che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo dovrà essere nominata su indicazione di soggetti diversi dagli Enti Pubblici, dalle Associazioni dei Datori di Lavoro e/o altri soggetti non compatibili ai sensi di legge con la qualifica di Onlus.

Art. 7

COLLEGIO DEGLI ADERENTI

Fanno parte del Collegio degli Aderenti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, condividendo la *mission* e l'impegno del Comitato, hanno aderito formalmente al Comitato.

Il Collegio degli Aderenti sostiene il Comitato, ne promuove l'immagine e lo scopo, si adopera al

reperimento di risorse del Comitato; la sua attività è disciplinata attraverso apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 13 a 16 membri, di cui 13 indicati dalla assemblea dei fondatori del Comitato e da 1 a 3 membri indicati dal Collegio degli Aderenti secondo il regolamento previsto dall'art. 7

Potranno essere nominati quali componenti del consiglio direttivo sia membri fondatori del comitato, sia soggetti terzi.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo non comporta rappresentanza istituzionale degli enti e degli organismi dai quali proviene la designazione stessa.

In caso di rinuncia scritta del Legale Rappresentante di una o più delle sopra nominate Istituzioni o in caso di mancata delega entro il termine perentorio di trenta giorni anteriori alla scadenza del mandato dei membri del Consiglio Direttivo in carica, il Consiglio Direttivo, in sede di insediamento, nominerà i Consiglieri mancanti.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

Qualora uno o più membri del Consiglio Direttivo cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti entro 2 mesi da nuovi membri indicati dall'ente nominante; essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti.

Nel caso di inattività dell'ente provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui cessino contemporaneamente, per qualsiasi motivo, 5 (cinque) membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.

Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

Art. 9

PECULIARITA', DECADENZA, ESCLUSIONE ED INCOMPATIBILITA'

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti secondo criteri di professionalità, competenza, ed esperienza rilevante, nell'ambito dei settori di intervento del Comitato.

Essi decadono dalla carica dopo 3 (tre) assenze ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine del Comitato;
- l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;

- l'essere nelle condizioni previste dall'Art. 2382 C.C.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta Consiglio Direttivo, con l'esclusione del Consigliere oggetto di delibera.

Sono incompatibili con le cariche di Consigliere i seguenti incarichi:

- cariche elettive di natura politica a livello nazionale;

Art. 10 POTERI

Al Consiglio Direttivo spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio del Comitato;
- stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio del Comitato, per finanziare progetti di utilità sociale, e per coprire le spese operative;
- redigere ed approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
- approvare i regolamenti interni;
- nominare l'eventuale personale dipendente del Comitato, fissandone il compenso;
- valutare e approvare le proposte di finanziamento ed i progetti presentati dalle Aree;
- deliberare eventuali modifiche dello Statuto, nei limiti di legge;
- deliberare, in caso di estinzione del Comitato, sulla devoluzione del patrimonio nei limiti di cui al successivo Art. 19.

Art. 11 ADUNANZE

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente con l'invio dell'Ordine dei giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni 3 (tre) mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario od opportuno o su richiesta scritta, con specifico Ordine del giorno, da parte di almeno 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo o da parte del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telefax, o posta elettronica da recapitarsi agli aventi diritto almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno due giorni prima di quello previsto per l'adunanza.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se presente la maggioranza dei membri in carica.

In ogni assemblea viene nominato un segretario, che può essere anche scelto tra il personale del Comitato; in questo caso egli ha solo funzione di segretario, non avendo diritto di voto.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche dello statuto e le delibere conseguenti lo scioglimento del Comitato occorre il voto

favorevole dei tre quarti dell'intero Consiglio Direttivo in carica.

Art. 12
IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella seduta di insediamento.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e intrattiene rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo del Comitato e cura l'osservanza dello Statuto;
- ha compiti di impulso e di coordinamento degli organi del Comitato;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima seduta dello stesso.
- può delegare parte delle sue competenze a dipendenti o ad altri membri del Consiglio Direttivo

Art. 13
VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, nella seduta di insediamento.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 14
COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, designati dalla assemblea dei fondatori tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio nomina, fra i suoi membri, un Presidente.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione del Comitato, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 5 (cinque) esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le cariche sono svolte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese debitamente approvate.

Art. 15
COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri designati dall'assemblea dei fondatori e durano in carica 5 (cinque) esercizi.

Il Collegio Arbitrale ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli organi del Comitato, tra il Comitato e i donanti e tra il Comitato e i beneficiari delle somme erogate dal Comitato stesso, nonché deliberare quale organo d'appello circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri del Direttivo.

La carica è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 16

PERSONALE

Il rapporto di lavoro con i dipendenti del Comitato è regolato dalle disposizioni della legge che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti da privati.

I dipendenti esercitano le funzioni che vengono loro attribuite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può delegare ai dipendenti l'attuazione di incarichi, conferendo eventualmente i poteri di rappresentanza che risultino necessari.

Ai dipendenti con funzioni direttive, i poteri di rappresentanza possono essere conferiti non solo per singoli atti, ma anche per materie a tempo indeterminato, salvo revoca.

Sono incompatibili con la posizione di dipendente o cause di decadenza:

- cariche elettive di natura politica nazionali, regionali, provinciali e comunali;
- grado di parentela diretto con componenti del Consiglio Direttivo
- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine del Comitato;
- l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- l'essere nelle condizioni previste dall'Art. 2382 C.C..

Al Consiglio Direttivo spetta la verifica dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di sospensione e decadenza nonché l'adozione di ogni provvedimento che riguardi il personale retribuito.

Art. 17

LIBRI VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle assemblee.

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su appositi registri.

Art. 18

BILANCIO

L'esercizio del Comitato decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il personale amministrativo entro il mese di marzo di ciascun anno dovrà approntare il bilancio consuntivo

dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, che deve avvenire entro il mese di aprile.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il personale amministrativo dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 19

UTILI DELLA GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali del Comitato, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita del Comitato è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 20

ESTINZIONE

In caso di estinzione del Comitato per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nella provincia di Udine, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21

NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, il Comitato è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di Enti NonProfit nonché dalle altre norme di legge statale e regionale che riguardano le Onlus e gli Enti Nonprofit.